

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2003

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BRIGUGLIO**

Norme per promuovere l'istituzione di asili nido
e scuole materne nei luoghi di lavoro

Presentata il 21 novembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La conciliazione dei tempi e delle esigenze della famiglia e del lavoro è una questione sociale che non riveste soltanto le pari opportunità uomo-donna, le politiche di genere, le politiche familiari, ma l'essenza stessa della vita sociale nella modernità.

Dentro tale questione si colloca, con una sua specificità, la necessità di concepire il luogo di lavoro non più come spazio e tempo che separa la lavoratrice-madre dai figli, creando ansie, preoccupazioni e talvolta vere e proprie situazioni traumatiche dettate dalle discrasie tra orari di lavoro e orari dei servizi educativi.

Il luogo di lavoro deve e può diventare « amico » della famiglia ed in particolare della donna che lavora.

La presente proposta di legge vuole dare un contributo in questa direzione,

promuovendo l'istituzione di asili-nido e scuole materne nei luoghi di lavoro.

La legge qui proposta prevede infatti contributi dello Stato in favore dei datori di lavoro che istituiscano detti servizi, pari al 50 per cento delle spese di funzionamento.

La residua spesa del 50 per cento viene ripartita in parti uguali tra il lavoratore o lavoratrice interessata, il suo comune di residenza ed il datore di lavoro.

Le spese di primo impianto invece vengono coperte per il 50 per cento dallo Stato.

L'articolo 4 prevede inoltre che i requisiti e *standard* di asili-nido e scuole materne « aziendali » siano quelli previsti ordinariamente per tali servizi; mentre gli articoli 5 e 6 prevedono rispettivamente l'obbligatorietà della partecipazione alla

spesa per i comuni di residenza del lavoratore o della lavoratrice e l'adeguamento degli orari dei predetti servizi agli orari di lavoro dei dipendenti.

Infine, l'articolo 7 prevede l'integrazione con il territorio dei servizi istituiti all'interno dell'azienda.

Confidiamo pertanto che la presente proposta di legge possa essere rapidamente esaminata ed approvata, nella convinzione che essa indica il valore dell'organizzazione dei tempi di lavoro e di quelli della famiglia ormai largamente condiviso nel mondo politico e nella società civile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Lo Stato, al fine di favorire la conciliazione tra le esigenze della famiglia e quelle del lavoro, promuove e favorisce l'istituzione e il funzionamento di asili nido e scuole materne presso i luoghi di lavoro.

ART. 2.

(Contributo per le spese di funzionamento).

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a concedere ai datori di lavoro che istituiscono, all'interno dei luoghi di lavoro o in locali situati nelle immediate vicinanze, servizi di asilo nido o di scuola materna in favore dei figli dei dipendenti, contributi fino all'ammontare del 50 per cento delle spese di funzionamento dei servizi medesimi.

2. La parte residua delle spese di cui al comma 1 è ripartita in parti uguali tra il datore di lavoro, il lavoratore che fruisce del servizio ed il comune di residenza del lavoratore medesimo.

ART. 3.

(Contributo per le spese di primo impianto).

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui al comma 1 un contributo pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di primo impianto dei servizi di cui alla presente legge.

2. Le spese di primo impianto riguardano l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e l'adattamento dei locali, nonché l'acquisto di arredi ed attrezzature.

ART. 4.

(Requisiti e standard).

1. I requisiti e gli *standard* degli asili nido e delle scuole materne di cui alla presente legge sono quelli previsti dalla normativa ordinaria vigente in materia.

ART. 5.

(Partecipazione dei comuni alla spesa).

1. I comuni devono iscrivere nei propri bilanci la spesa di cui all'articolo 2 come spesa obbligatoria.

ART. 6.

(Orari di lavoro e dei servizi).

1. Gli orari di apertura e funzionamento degli asili nido e delle scuole materne di cui alla presente legge devono adeguarsi agli orari di lavoro dei dipendenti i cui figli sono ammessi al servizio.

ART. 7.

(Integrazione con il territorio).

1. Compatibilmente con il numero dei posti disponibili, ai servizi di asilo nido e di scuola materna istituiti presso i luoghi di lavoro ai sensi della presente legge, possono accedere anche famiglie i cui componenti non rivestono la qualità di lavoratori dell'azienda presso cui i suddetti servizi sono stati istituiti, con priorità per le famiglie residenti nel territorio in cui è ubicata l'azienda medesima.

